

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

10^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1996

Presidenza del presidente VILLONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1851) Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(1852) Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7^o giorno,

in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 5 e *passim*
BESOSTRI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*), relatore alla Commissione 2, 3, 5
VEGAS (*Forza Italia*) 3, 4, 5
VIGEVANI, sottosegretario di Stato per le finanze 5

I lavori hanno inizio alle ore 16,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1851) *Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(1852) *Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione», e: «Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione», già approvati dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Besostri di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

BESOSTRI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di due distinti provvedimenti di modifica delle intese tra il Governo della Repubblica italiana e, rispettivamente, l'Unione delle Comunità ebraiche italiane e l'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.

Ci sono degli elementi di novità nella prima intesa, quella con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in quanto con la precedente legge 8 marzo 1989, n. 101, l'Unione aveva rinunciato alla possibilità di avere un versamento del reddito dichiarato da parte del contribuente dell'8 per mille dell'Irpef, mentre era stata consentita una detrazione ai fini dell'imposta dei contributi versati dagli appartenenti alla Comunità in misura superiore a quello delle altre religioni: prima era il 10 per cento fino ad un importo massimo di 7,5 milioni, quando il limite normale è invece di 2 milioni. Pertanto, con il disegno di legge n. 1851, vi è l'equiparazione rispetto ad altre intese e accordi: l'Unione delle Comunità ebraiche italiane partecipa al sistema di ripartizione della quota pari all'8 per mille di gettito dell'Irpef e conseguentemente i contributi che possono godere dei benefici fiscali si riducono da 7,5 milioni come massimo a 2 milioni.

Per quanto riguarda, invece, il disegno di legge n. 1852 la novità è rappresentata dal fatto che anche l'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno parteciperà al riparto proporzionale dei contributi di coloro che non esprimono alcuna scelta, mentre prima aveva rinunciato a beneficiare del riparto proporzionale.

Osservo, non in relazione a queste intese, che sono uguali alle altre, che il principio della ripartizione proporzionale delle scelte non espresse implica che coloro che non vogliono esprimere una scelta, magari perchè non hanno alcun destinatario a cui ritengano di devolvere l'8 per mille, concorrono lo stesso ad alimentare tale contributo.

Osservo ancora, riguardo al disegno di legge n. 1851, che forse sarà necessario che lo Stato provveda successivamente a sanare una sfasatura che si verifica tra il nuovo regime e quello precedente. Infatti, il nuovo regime sarà attuato di fatto, cioè potranno essere erogati i primi contributi, solo a partire dal terzo anno successivo al periodo d'imposta in cui entra in vigore questo provvedimento; da qui la necessità di approvarlo nel corrente anno, altrimenti il periodo di imposta slitterebbe al 1997. Per tre anni, cioè fino al 1999, l'Unione delle Comunità ebraiche italiane non avrà alcuna entrata di questo tipo e nel contempo, invece, avrà entrate inferiori perchè vi sarà minore propensione a dare contributi, in quanto la quota detraibile, fin da quest'anno, è ridotta a 2 milioni rispetto ai precedenti 7,5 milioni.

Ricordo che rispetto a tali intese non abbiamo alcuna possibilità se non di approvarle o meno, per il particolare tipo di procedimento che non ammette interventi modificativi da parte del legislatore in sede di approvazione del testo.

Vorrei aggiungere che, proprio perchè non sono possibili modificazioni, in occasione di questo esame non si può sollevare il problema particolarmente acuto tuttora pendente nei rapporti tra lo Stato italiano e le Comunità ebraiche per cui, per una serie di disguidi legislativi, il beneficio previdenziale riconosciuto ai perseguitati per cause razziali grava sui bilanci delle Comunità ebraiche. Spero che l'approvazione dell'intesa sia l'occasione per sollecitare il Governo a porre rimedio a questo inconveniente che non ha un grande valore monetario (si tratta di 6 miliardi). Appare infatti particolarmente odioso che ai perseguitati razziali, che sono stati equiparati agli ex combattenti, tali benefici debbano essere rifiutati da Comunità che a loro volta hanno sofferto la persecuzione.

Concludo la mia relazione raccomandando l'approvazione dei due disegni di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Besostri.
Dichiaro aperta la discussione generale.

VEGAS. Signor Presidente, questi due disegni di legge investono problemi alquanto interessanti in tema di gerarchia delle fonti e di sostanza.

Riguardo alla prima questione, indirettamente, essi, prevedendo la ripartizione delle scelte non espresse (è la prima volta che questo avviene con confessioni religiose di minoranza), incidono, modificandolo, sull'accordo di revisione dei Patti Lateranensi del 1985 laddove si preci-

sava che le scelte non espresse sarebbero state ripartite tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. È chiaro che trattandosi di fonti di natura diversa (queste sono fonti di carattere ordinario, mentre quella è una fonte di derivazione costituzionale) si ha una sorta di abrogazione implicita di una fonte superiore. Pertanto occorre porsi un problema, di carattere generale, di gerarchia delle fonti, perchè sostanzialmente con questi due disegni di legge andremmo a modificare, al fine di utilizzare la ripartizione delle scelte non espresse, quello che era previsto dall'Accordo di revisione dei Patti Lateranensi del 1985.

Nella sostanza il meccanismo è condivisibile, perchè se le scelte non espresse possono essere ripartite, questo deve essere fatto per tutte le confessioni religiose. È anche vero, però, che in questo modo si prevarica la volontà dei cittadini che, ad esempio, non desiderano contribuire al finanziamento delle confessioni religiose.

Tutto questo fa sorgere un problema di carattere generale. Nel nostro ordinamento, delle somme derivanti dalle scelte non espresse potranno godere sia la confessione religiosa cosiddetta di maggioranza, sia alcune confessioni religiose di minoranza.

Ne deriva che le confessioni religiose di minoranza restano divise in due categorie. Quelle che in qualche modo possono essere considerate di «serie A», che partecipano anche alle scelte non espresse, e quelle di «serie B», che non possono partecipare a tali scelte. È il caso delle chiese valdesi e dell'Ucebi.

Pur essendo oggi abbastanza circoscritto nella sua reale entità, nel momento in cui si porrà con maggiore forza la questione di un'intesa con le confessioni islamiche, il problema diventerà particolarmente drammatico.

Pertanto, sarebbe opportuno già in questa sede iniziare a valutare le ricadute che certe decisioni assunte dal Parlamento potrebbero avere sul futuro dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose di minoranza.

Esiste poi un altro problema sostanziale, da me sollevato in varie sedi, ma che, per una certa attitudine alla trascuratezza da parte del Ministero delle finanze, purtroppo non ha avuto grande riscontro.

Le scelte vengono ripartite, come recita l'accordo di revisione dei Patti Lateranensi, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Coma va intesa questa scelta? Bisogna fare riferimento al numero delle scelte espresse oppure alle quote Irpef relative alle scelte? È un problema di carattere generale e non di scarso interesse per la confessione religiosa di cui al disegno di legge n. 1851.

Se si ripartiscono le scelte sulla base del numero di quelle espresse avremo sostanzialmente una sorta di *referendum* sulle confessioni religiose dei cittadini, una procedura costituzionalmente non condivisibile. Se invece si fa riferimento al valore Irpef collegato a ciascuna scelta, verrà destinata una somma che va considerata nell'ambito dei diritti patrimoniali di carattere personale, secondo quanto indicato dall'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, ciascuno potrà scegliere come destinare tali somme.

È una strada percorribile e non vi sono, come vorrebbe il Ministero delle finanze, sostanziali ostacoli di carattere tecnico. Oggi il grado di informatizzazione del Ministero è tale da permettere di conoscere l'en-

tità delle quote di gettito di ogni contribuente e quindi di operare una ripartizione per quote e non per teste.

Se venisse fatta una ripartizione in base alle «teste» e non alle quote, avremmo lo strano paradosso che, ad esempio, un contribuente che versa un'Irpef di scarso rilievo decide anche per la quota versata da contribuenti che versano cifre molto più rilevanti.

La questione riguarderebbe un tema non più di rapporti patrimoniali tra singoli, amministrazione e confessioni religiose, ma di rapporti che rientrano nell'ambito dei diritti civili e costituzionali. Sarebbe un grave rischio. A questo proposito mi riservo di presentare a fine seduta un ordine del giorno affinché possa essere data un'interpretazione idonea a risolvere la questione senza modificare la normativa. Un'interpretazione governativa in questo senso - non è necessario procedere ad una modifica normativa - potrebbe dirimere una volta per tutte una questione che non attiene solo ai provvedimenti di cui stiamo trattando ma a tutte le confessioni religiose.

PRESIDENTE. Il senatore Vegas ha sollevato un problema di considerevole importanza per ciò che riguarda la parità di trattamento tra le diverse confessioni religiose. Mi sembra importante definire un accordo che possa dare soluzione al problema.

BESOSTRI, *relatore alla Commissione*. Già in precedenza avevo fatto presente che il vero problema è quello della ripartizione dei proventi tributari derivanti dai redditi dei contribuenti che non hanno formulato scelte esplicite. Se questa ripartizione non avesse luogo non si porrebbe il problema di una ripartizione *per capita* o per quote.

VEGAS. Questo problema riguarda anche le scelte che vengono espresse.

BESOSTRI, *relatore alla Commissione*. Vorrei ricordare ancora una volta che la nostra Commissione rispetto alle intese non ha possibilità emendative. Si può limitare a respingere una certa intesa in modo che ne venga raggiunta una nuova che tenga conto delle osservazioni del Parlamento.

Ritengo invece che possa essere accolto un ordine del giorno tendente a dare soluzione al problema evidenziato testè dal senatore Vegas. Vorrei che risultasse chiaro che un ritardo nell'approvazione di questi provvedimenti avrebbe risultati più negativi dei problemi che si potrebbero porre con l'approvazione degli stessi.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda la discussione relativa ai due provvedimenti, condivido le argomentazioni espresse dal relatore tendenti a non rimandarne l'approvazione.

Rispetto al problema sollevato dal senatore Vegas mi riservo di valutare l'ordine del giorno che vorrà presentare, sperando nel frattempo di acquisire una risposta da parte del Ministero meno improvvisata di quella che potrei dare in questo momento.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE

